

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/739 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2018****che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo.
- (2) L'attuale esenzione 6 a) prevista nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE consente l'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso fino al 21 luglio 2016. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 prima del 21 gennaio 2015, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE.
- (3) Il piombo è aggiunto all'acciaio per migliorare la lavorabilità a macchina per la produzione industriale. Esso ha a un effetto lubrificante che facilita le operazioni di perforazione in profondità e ad alta velocità. La galvanizzazione è un processo che prevede l'applicazione di un rivestimento di zinco sull'acciaio per evitarne la corrosione.
- (4) Benché l'acciaio senza piombo sia disponibile per alcune applicazioni specifiche, nelle applicazioni restanti la sostituzione non è tecnicamente né scientificamente praticabile. Un'ulteriore riduzione del campo di applicazione dell'esenzione si è rivelato attualmente impossibile a causa della complessità elevata della catena di approvvigionamento.
- (5) Tra gli acciai galvanizzati, grazie al progresso tecnologico il piombo è ancora necessario, e in una concentrazione inferiore, solo per l'acciaio galvanizzato per immersione a caldo trattato per lotti.
- (6) Poiché per le applicazioni interessate dalle categorie da 1 a 7 e 10, attualmente non sono disponibili alternative sufficientemente affidabili, né se ne prevede la disponibilità sul mercato nel prossimo futuro, e poiché, nel caso di acciaio galvanizzato per immersione a caldo, il contenuto di piombo dipende dalle impurità dello zinco riciclato, per entrambe le applicazioni è giustificato un periodo di validità fino al 21 luglio 2021, mentre un periodo più breve potrebbe generare inutili oneri amministrativi a carico delle imprese. Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE.
- (7) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2019.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.